



Futani, 01 maggio 2022
Protocollo come da signature

A tutto il personale dell'IC Futani
Ai genitori/tutori/resp. genitoriali
Alla DSGA
Alla sezione AntiCovid del sito internet
All'Albo on line
Al Referente AntiCovid
Al sito web

Oggetto: Misure post-emergenziali di interesse per le scuole dal 1° maggio 2022: quadro di sintesi

GP BASE/RAFFORZATO

Si comunica che dal 1° maggio 2022 il dirigente scolastico non dispone più il controllo del GP, base o rafforzato (App Verifica C-19): **i lavoratori (docenti ed ATA) svolgeranno la prestazione lavorativa senza obbligo di possesso e di esibizione del GP.**

OBBLIGO VACCINAZIONE

Si rammenta che l'obbligo vaccinale permane fino al 15 giugno 2022 e continua a riguardare il ciclo vaccinale primario e la successiva dose di richiamo, nei termini del piano vaccinale individuale (La dose di richiamo deve essere effettuata entro i termini di validità delle certificazioni verdi COVID-19 previsti dall'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito dalla legge 17 giugno 2021). **Per il personale docente** impegnato nelle attività didattiche a diretto contatto con gli alunni, dal 1° maggio il dirigente scolastico dispone il controllo dell'adempimento dell'obbligo vaccinale esclusivamente mediante Piattaforma integrata al SIDI. La violazione dell'obbligo continua ad essere sanzionata dal Ministero della salute (sanzione amministrativa pecuniaria di euro 100 ai sensi dell'art. 4-sexies D.L. n. 44/2021).

Per i docenti la procedura di controllo dell'adempimento dell'obbligo vaccinale è quella prevista dall'art. 4-ter.2 del D.L. n. 44/2021. Il **personale docente inadempiente** viene utilizzato in attività di supporto all'Istituto Scolastico (senza GP base) mentre il **personale ATA inadempiente** rientra in



servizio senza GP base.

PERSONALE ESENTE DALL'OBBLIGO VACCINALE

Nulla cambia dal 1° maggio (fino al 15 giugno 2022).

LAVORATORI INIDONEI E SORVEGLIANZA SANITARIA ECCEZIONALE

Nulla cambia dal 1° maggio (fino al 15 giugno 2022).

MISURE DI SICUREZZA

Fino alla conclusione dell'anno scolastico 2021/2022, nelle scuole continuano ad applicarsi le seguenti misure di sicurezza:

- a) obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo chirurgico, o di maggiore efficacia protettiva, fatta eccezione per i bambini sino a sei anni di età, per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso dei predetti dispositivi e per lo svolgimento delle attività sportive;
- b) raccomandato il rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro salvo che le condizioni strutturali- logistiche degli edifici non lo consentano;
- c) divieto di accedere o permanere nei locali scolastici se positivi all'infezione da SARS-CoV-2 o se si presenta una sintomatologia respiratoria e temperatura corporea superiore a 37,5°

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE: MASCHERINE FFP2

È fatto obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 nei seguenti casi (decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24):

- a) per l'accesso ai seguenti mezzi di trasporto e per il loro utilizzo:
 - 1) aeromobili adibiti a servizi commerciali di trasporto di persone;
 - 2) navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale;
 - 3) treni impiegati nei servizi di trasporto ferroviario passeggeri di tipo interregionale, Intercity, Intercity Notte e Alta Velocità;
 - 4) autobus adibiti a servizi di trasporto di persone, ad offerta indifferenziata, effettuati su strada in modo continuativo o periodico su un percorso che collega più di due regioni ed aventi itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti;
 - 5) autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente;
 - 6) mezzi impiegati nei servizi di trasporto pubblico locale o regionale; mezzi di trasporto scolastico dedicato agli studenti di scuola primaria, secondaria di primo grado e di secondo grado;



b) per gli spettacoli aperti al pubblico che si svolgono al chiuso in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali assimilati, nonché per gli eventi e le competizioni sportive che si svolgono al chiuso.

Resta l'obbligo di utilizzo di mascherine di tipo chirurgico (o di maggiore efficacia protettiva), fatta eccezione per i bambini fino a sei anni di età e per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso delle mascherine.

Non hanno, INVECE, l'obbligo di indossare il dispositivo di protezione delle vie respiratorie (confermato dall'art. 1, c. 3 dell'O.M. del Ministero della Salute del 28 aprile 2022):

- a) i bambini di età inferiore ai sei anni;
- b) le persone con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina, nonché le persone che devono comunicare con una persona con disabilità in modo da non poter fare uso del dispositivo;
- c) i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva.

Il Dirigente Scolastico

Prof. Luca Mattiocco

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005, ss.mm.ii. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa